



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

15 SET 2014 N. 1686 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

30 SET 2014

Li 15 SET 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 76 del 15 set 2014

OGGETTO: Decreto di citazione da parte del GUP dr. G. Tommasino – Tribunale di Taranto. Incarico a legale di fiducia per costituzione in giudizio quale parte offesa.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che in data 25/02/2011, due appartenenti al Corpo di Polizia Locale, Ag. Arseni e Ag. Frascella, in servizio di istituto unitamente all'assistente sociale del Comune di Castellaneta dott.ssa Maria Rosaria Roberto, presso la sede del Comando di Polizia Locale in piazza Principe di Napoli e alla presenza di due minori, venivano offesi, minacciati e aggrediti fisicamente, riportando gli stessi lesioni fisiche guaribili in diversi giorni, a causa del loro doveroso intervento per garantire l'affidamento secondo disposizioni del Giudice tutelare dei predetti minori;

CONSIDERATO:

- che, nei confronti del presunto autore del reato, sig.ra D.T.A. nata a Castellaneta il 08/06/1964, vi è decreto di citazione da parte del GUP dottor Giuseppe Tommasino, all'udienza preliminare del giorno 19/09/2014, su richiesta di rinvio a giudizio della Procura competente, per il reato di cui all'art. 337 c.p.(resistenza a pubblico ufficiale), artt. 81, 582 e 585 in relazione all'articolo 576 n. 1 e 61 n. 2 c.p. art. 341 bis c.p.;
- che la previsione del cit. art. 341 bis c.p. , è quella di un reato plurioffensivo, in quanto lesivo sia dell'onore del prestigio dei pubblici ufficiali che lo hanno subito, che di quello dell'amministrazione cui gli stessi appartengono, considerandoli entrambi risarcibili ai sensi del suo 3° comma (*"Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto"*).

RITENUTO, pertanto, a tutela del prestigio dell'Ente e a difesa dell'operato dei propri dipendenti costantemente impegnati nei difficili compiti di polizia e servizi sociali sul territorio:

- costituirsi parte civile nel proc. R.G.N.R. N. 627/2012 dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Taranto, all'udienza del giorno 19 settembre 2014;

- chiedere al Tribunale adito la condanna dell'imputato, al risarcimento del danno all'immagine del Comune di Castellaneta, e di ogni altro nocumento quantificabile in quella sede e chi si riterrà di ragione.

RITENUTO, quindi, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Giuseppe Chielli, con studio in Via Tateo n. 44 – 74018 – Palagianello (Ta).

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

DATO ATTO, infine, che tale indirizzo è stato recepito anche dalla giurisprudenza penale: *«La Cassazione ha ricordato che, per la costituzione di parte civile nel processo penale, il mandato al difensore dell'Ente locale può essere validamente conferito dal Sindaco, anche senza la preventiva autorizzazione della Giunta comunale. I supremi Giudici hanno, anzi, sottolineato come, nel nuovo ordinamento degli Enti locali ridisegnato dal T.U. del 2000, al Sindaco sia attribuita la rappresentanza dell'Ente (art. 50, d.lgs. n. 267/2000), mentre la Giunta ha una competenza residuale, ossia limitata ai casi non espressamente presi in considerazione dal legislatore e dallo Statuto dell'Ente»* Cass. pen., Sez. VI, 1° marzo 2006, n. 7527, in Italia Oggi del 7 aprile 2006.

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000

D E C R E T A

- 1) costituirsi quale parte civile contro l'imputata D.T.A., nata a Castellaneta il 08/06/1964 nel procedimento penale R.G.N.R. N. 627/2012 dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Taranto, all'udienza del giorno 19 settembre 2014, per il risarcimento del danno di cui in narrativa, conferendo al legale di fiducia incaricato ampio mandato *ad litem* per la tutela degli interessi di questo Ente;
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Giuseppe Chielli, libero professionista del Foro di Taranto, con studio in Via Tateo n. 44 – 74018 – Palagianello (Ta);
- 3) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto la regolarità contabile del presente decreto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)